



## **ALBO AUTOTRASPORTATORI MERCI CONTO TERZI – AVVISO DI SCADENZA AL 04 GIUGNO 2012 PER L'ADEGUAMENTO AI REQUISITI DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE 1071/2009**

**Si ricorda a tutti gli autotrasportatori di merci conto terzi, che esercitano con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.5 ton, che il 04 GIUGNO 2012 scade il termine per l'adeguamento ai requisiti di esercizio della professione di trasportatore su strada di cui all'art. 3 del Regolamento (CE) 1071/2009.**

Sono soggette a tale adeguamento tutte le ditte che devono ancora documentare l'onorabilità, e/o l'idoneità finanziaria e/o professionale comprese quelle precedentemente dispensata ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 395/200, nonché le imprese di cui all'art. 5 comma 41 del D.D. 161/2005 che hanno ottenuto una valutazione positiva per l'esercizio dell'autotrasporto di merci in campo internazionale della apposita Commissione Ministeriale. Devono adeguare anche le imprese precedentemente esentate iscritte ai sensi dell'art. 1 comma 2 e 3 del D.M. 198/1991.

Quest'ultime imprese iscritte con il beneficio dell'esenzione di cui all'art. 1 comma 2 e 3 del D.M. 198/1991 nel caso in cui esercitino con autoveicoli di massa complessiva fino a 3.5 ton, ove non siano in grado di documentare un gestore di trasporto in possesso dell'attestato di idoneità professionale, possono optare, entro il 04 giugno 2012 per la frequenza di un corso di formazione di cui al comma 6 bis dell'art. 11 del D.L. 5/2012 convertito con L. 35/2012, da iniziare al più tardi entro il 07 aprile 2013. Le imprese che eserciteranno tale opzione resteranno vincolate all'esercizio esclusivamente con autoveicoli fino a 3.5 ton di massa complessiva e l'accesso al mercato posseduto, resterà parimenti circoscritto, ancorché in precedenza consentisse l'immissione in circolazione di autoveicoli superiori a 3,5 ton di MCPC. Qualora le imprese che hanno esercitato l'opzione intendessero operare con autoveicoli di massa complessiva superiore a 3.5 ton, dovranno accedere alla professione e al mercato secondo le corrispondenti disposizioni della disciplina a regime compreso quanto disposto all'art. 2 comma 227 della L. 244/2007 come aggiornata in sede di conversione del D.L. 5/2012.

Si ricorda, inoltre, che possono fare **domanda di rilascio dell'attestato di idoneità professionale con dispensa dall'esame** coloro che dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, l'attività in una o più imprese di trasporto da almeno dieci anni previgenti al 04 dicembre 2009 e siano in attività alla data in cui è entrato in vigore il D.M. 5/2012, e si trovino nelle condizioni e nei termini stabiliti con Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 40 del 20/04/2012. Ai sensi del comma 7 dell'art. 2 del citato Decreto la domanda in bollo di rilascio dell'attestato di cui ai commi 5 e 6 va presentata, conforme al modello di all'allegato A) **ENTRO IL 3 GIUGNO 2012** ai competenti uffici della Provincia nel cui territorio il soggetto richiedente è residente.

Per quanto sopra si ricorda infine che :

- le norme e circolari sono consultabili alla pagina: <http://www.provincia.fm.it/servizi-online/autotrasporto/albo-autotrasportatori-conto-terzi-provincia-di-fermo/normativa>
- la modulistica è disponibile alla pagina: <http://www.provincia.fm.it/servizi-online/autotrasporto/albo-autotrasportatori-conto-terzi-provincia-di-fermo/modulistica>